

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

70° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 MARZO 1986

Presidenza del Presidente VENANZETTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi» (1422), d'iniziativa dei deputati Piro ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

| | |
|---|------------------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 1, 4, 6 e <i>passim</i> |
| NEPI (DC), relatore alla Commissione | 4 |
| POLLASTRELLI (PCI) | 3, 6 |
| SCEVAROLLI (PSI) | 2, 3, 6 e <i>passim</i> |
| SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze ... | 5, 6 |

I lavori hanno inizio alle ore 11,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi» (1422), d'iniziativa dei deputati Piro ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:

«Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi», d'iniziativa dei deputati Piro ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Vorrei ricordare ai colleghi il travagliato iter del provvedimento in discussione, esaminato la prima volta nella seduta del 1° agosto — nel corso della quale il senatore Nepi svolse la sua relazione — poi il 19 settembre, quindi il 25 settembre e, infine, il 2 ottobre. La sessione di bilancio e problemi di merito, in relazione ad eventuali emendamenti, non ci hanno consentito di riprenderne l'esame prima della seduta odierna; nel frattempo, è anche giunto il parere favorevole della Commissione bilancio.

Riprendiamo quindi l'esame sospeso nella seduta del 2 ottobre 1985.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico, Ne do lettura:

Articolo unico

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli adattati ad invalidi, titolari di paten-

te F per ridotte o impedito capacità motorie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento.

Ricordo che a tale articolo unico sono stati presentati alcuni emendamenti. Il primo è dei senatori Pollastrelli ed altri e tende ad aggiungere, dopo le parole: «e le importazioni di veicoli», le altre: «di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina ed a 2500 centimetri cubici se con motore diesel».

Il secondo, presentato dal Governo, tende ad aggiungere all'articolo unico i seguenti commi:

«L'aliquota di cui al comma precedente si applica anche agli acquisti e alle importazioni successivi di un veicolo del medesimo tipo di quello acquistato o importato in precedenza con l'aliquota ridotta, a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data dell'acquisto o della importazione precedente. La condizione non opera nel caso in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il veicolo acquistato o importato con l'aliquota ridotta entro il periodo suindicato è stato cancellato da detto registro a norma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'applicazione delle disposizioni della presente legge».

Il terzo è dei senatori Scevarolli e Orciari e tende a sostituire, nel titolo del provvedimento, la parola: «, adattati» con l'altra: «destinati»; conseguentemente ad apportare la stessa modifica nel testo dell'articolo, nonché ad aggiungere, dopo la lettera «F», le lettere «A» e «B».

Il quarto emendamento, presentato dai senatori Pollastrelli ed altri, tende ad aggiungere, dopo le parole: «le importazioni di veicoli», le altre: «comprese le operazioni di adattamento» e a sostituire la parola: «adattati» con l'altra: «destinati».

SCEVAROLLI. Signor Presidente, la nostra modifica tende a sostituire, sia nel titolo che nel testo del provvedimento, la parola:

«adattati» con l'altra: «destinati». È un emendamento che si illustra da sé ed è conseguente all'altro nostro emendamento che tende ad eliminare una gravosa discriminazione. Limitando il beneficio a coloro che possiedono la patente «F», escludiamo gli handicappati che, per le loro malformazioni, hanno altri tipi di patente e non la «F».

Il Governo e il relatore hanno obiettato che, accettando tali emendamenti, diventa difficile individuare i nuovi beneficiari e che, inoltre, potrebbe sorgere un problema di copertura finanziaria. Queste erano state le due obiezioni avanzate nei confronti dei nostri emendamenti.

Ho fatto un po' di ricerche ed ho potuto accertare che non sono molti gli handicappati in grado di poter conseguire patenti diverse dalla F; in particolare, ho svolto questa piccola indagine presso il comune di Roma ed ho potuto constatare che sono la minoranza, rappresentano cioè una percentuale modesta. Comunque l'osservazione che intendo fare, e che ritengo vada accolta, è che bisogna delimitare il campo perchè sappiamo tutti quanti che nell'ambito degli handicappati vi sono molte categorie, anche se come è stato giustamente sostenuto è difficile individuare e definire il campo degli eventuali beneficiari. Questa obiezione è fondata e va recepita: ho cercato una soluzione giuridica e l'ho trovata precisamente nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, che autorizza i comuni a rilasciare a determinate categorie di handicappati per una serie di motivi il contrassegno. In questo modo potremmo estendere i benefici fiscali oltre che ai titolari di patente F anche agli handicappati che hanno diritto al contrassegno, individuando così un campo molto preciso che non si presta ad alcuna speculazione. Infatti è il comune che rilascia tale contrassegno in base ad una norma giuridica dello Stato. Pertanto, tutte le fondate obiezioni sollevate precedentemente in questo modo verrebbero superate.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, l'articolo 1 non contiene alcuna indicazione, per cui immagino che sia previsto un meccanismo di autofinanziamento ed io propongo che venga esteso anche agli altri handicappati oltre che ai titolari della patente F.

Immagino, ripeto, che vi sia un meccanismo di autocopertura, per cui nel momento in cui prevediamo queste agevolazioni aumenterà il numero di coloro che acquistano le autovetture e, aumentando le vendite, lo Stato finisce per non avere un minore gettito pur abbassando l'aliquota dal 18 al 2 per cento. Questo, forse, è il meccanismo che viene applicato ai titolari della patente F e se va bene per questi ultimi potrebbe essere opportunamente esteso anche a coloro che hanno quei requisiti soltanto in base ai quali è possibile avere il contrassegno.

Signor Presidente, queste sono le finalità degli emendamenti che ho presentato insieme al senatore Orciari e che ho modificato prevedendo l'inserimento, dopo la parola: «motorie», del seguente inciso: «nonchè ad invalidi possessori di contrassegno di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1978, n. 384» ma solamente se il rappresentante del Governo ed il relatore, senatore Nepi, ci conforteranno circa il raggiungimento di tali finalità, in quanto non intendiamo creare ulteriori difficoltà all'*iter* di questo importante provvedimento.

In riferimento all'emendamento del Governo, mi permetto successivamente, quando verrà preso in esame, di esprimere una valutazione positiva e critica nel contempo in ordine al periodo temporale previsto per il cambio dell'autovettura.

POLLASTRELLI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il secondo emendamento che ho presentato insieme ad altri senatori si inserisce nella stessa ottica di quello proposto dal senatore Scevarolli anche se probabilmente mira ad un obiettivo diverso. Con esso proponiamo di aggiungere, dopo le parole: «le importazioni di veicoli», le seguenti: «comprese le operazioni di adattamento» in quanto non tutte le fabbriche automobilistiche costruiscono prototipi di autovetture già adattate per gli invalidi titolari di patente F. Ci sono molti casi in cui l'operazione di adattamento avviene in un momento successivo per opera di un'impresa specialistica che provvede soltanto a tale operazione. Pertanto, ritengo che

non sia giustificato agevolare l'acquisto della vettura già adattata e non comprendere nell'agevolazione fiscale dell'IVA al 2 per cento anche l'eventuale adattamento successivo di una macchina che, costruita per l'utente normale, in seguito a necessari accorgimenti può essere guidata dall'invalido titolare di patente F.

Fatta questa osservazione, intendo esprimere alcune preoccupazioni in ordine all'emendamento presentato dal collega Scevarolli che propone di aggiungere alla patente F la patente A e B, in quanto queste ultime non vengono rilasciate a soggetti gravati da particolari invalidità.

SCEVAROLLI. Ho modificato questo emendamento includendovi gli invalidi possessori di contrassegno.

POLLASTRELLI. Ciò che è importante è che vi sia nei confronti dei possessori della patente F il riconoscimento di una invalidità tale che comporta l'utilizzo di una particolare autovettura, che — ripeto — può uscire dalla fabbrica già adattata ma lo può essere anche successivamente ad opera di imprese specializzate. Quindi, è opportuno inserire tale precisazione prevedendo l'agevolazione anche per coloro che procedono a tali operazioni di adattamento. Ciò non dovrebbe comportare un eccessivo aggravio di oneri in quanto le vetture destinate all'handicappato rientrano già nelle agevolazioni previste dal disegno di legge al nostro esame. Estendere le operazioni di adattamento delle autovetture significa agevolare soltanto queste operazioni artigianali di piccole industrie che non svolgono soltanto prestazioni di servizi ma aggiungono anche pezzi di ricambio. Mi sono informato ed ho potuto accertare che l'operazione di adattamento di una macchina comporta un costo di circa 700.000-800.000 lire. Quindi, è opportuno comprendere queste operazioni anche perchè, limitando le agevolazioni soltanto alle vetture adattate, si configurerebbe una concorrenza sleale in quanto le fabbriche che costruiscono vetture già adattate per gli invalidi possono ottenere l'agevolazione, mentre le fabbriche che non procedono all'adattamento ma hanno rap-

porti con alcune imprese che successivamente realizzano l'adattamento stesso sarebbero svantaggiate da una agevolazione troppo ristretta. È per questo motivo che vogliamo sostituire la parola: «adattati» con l'altra: «destinati» in quanto proprio in ciò sta la restrizione: la vettura adattata è quella prodotta dalla fabbrica che già provvede all'adattamento, mentre se parliamo di una vettura destinata ai possessori di patente F includiamo anche necessariamente il caso di un adattamento successivo alla costruzione.

L'altro emendamento, che ho già illustrato durante la discussione generale, intende limitare l'agevolazione soltanto a quelle autovetture che le norme fiscali considerano non di lusso. Già l'attuale normativa in materia di IVA stabilisce quali sono le cilindrata che possono godere di particolari trattamenti fiscali (la detrazione dell'IVA e l'ammortamento per particolari settori o operatori); intendiamo quindi limitare le agevolazioni previste da questo disegno di legge alle vetture sino a 2.000 centimetri cubici di cilindrata se con l'alimentazione a benzina e fino a 2.500 centimetri cubici di cilindrata se con motore diesel in quanto in questa gamma vi è già un'ampia possibilità di scelta.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che nella seduta del 25 settembre erano stati presentati soltanto l'emendamento del Governo ed il primo emendamento del senatore Pollastrelli, quello che si riferisce ai limiti di cilindrata, testè illustrato. Gli emendamenti del senatore Orciari, anche se annunciati nella seduta del 2 ottobre, non furono in quella data presentati, e pertanto il parere della 5^a Commissione si limita soltanto ai due emendamenti presentati il 25 settembre.

Per quel che riguarda gli altri emendamenti, mi permetto di far presente la mia preoccupazione per l'andamento dell'*iter* di questo disegno di legge, che alla Camera dei deputati era nato non nel testo che ci è pervenuto, ma in un testo che si limitava alla disciplina delle carrozzelle per handicappati, e che in seguito si è trasformato in un provvedimento sull'IVA per le autovetture. Credo che dobbiamo in primo luogo preoccuparci di concludere l'esame del prov-

vedimento, ed ho l'impressione che inserendovi altri aspetti troveremmo grosse difficoltà nel raggiungere l'obiettivo.

Lo spirito del disegno di legge non è quello di una assistenza agli invalidi ed agli handicappati, assistenza per la quale ci sono altri strumenti, ma semplicemente di venire incontro a quelle persone che purtroppo devono utilizzare un veicolo modificato, e che quindi costa di più, agevolandoli nel pagamento dell'IVA così da riportarli a una condizione analoga a quella degli altri automobilisti, in modo che non abbiano a subire un danno economico per la loro menomazione. Personalmente quindi non sarei dell'avviso di estendere la portata del provvedimento perchè altrimenti si configurerebbe come un sussidio.

Concordo con l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo in quanto anch'io ho paura degli abusi, e mi sembra perciò opportuno prevedere l'osservanza di determinate norme di cautela di carattere generale.

NEPI, relatore alla Commissione. Ricordo anch'io che questo provvedimento originariamente riguardava l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto delle carrozzelle a motore; nella fase di prima lettura presso la Camera dei deputati, a seguito di una proposta del Governo, è stata introdotta una norma specifica di carattere estensivo.

Alla luce di questo dato, vorrei sottolineare che l'obiettivo che si proponeva il presente provvedimento si inseriva nella linea della legge già in vigore, per altre forme di trasporto, a favore degli handicappati. Rimando in tale linea, è evidente che in questa sede non si debba andare oltre il riconoscimento di un'aliquota speciale per i possessori di vetture adattate; proprio per questo motivo sollevo qualche perplessità sugli emendamenti ed in primo luogo su quello che propone la sostituzione della parola: «adattati» con l'altra: «destinati». Inserendo la parola: «destinati» andremmo a stabilire che qualunque vettura che viene utilizzata per trasportare un handicappato può essere riconosciuta come avente diritto ad un'aliquota agevolata. La destinazione non è data soltanto dalle modifiche che può introdurre

6^a COMMISSIONE

70° RESOCONTO STEN. (5 marzo 1986)

la fabbrica al momento della costruzione, ma anche dall'utilizzo del mezzo stesso che può essere modificato e dichiarato destinato ad uno scopo, ma che di fatto potrebbe essere utilizzato per uno scopo diverso da quello previsto dal provvedimento.

Questo emendamento mi lascia perplesso anche perchè comporta un più alto rischio di evasione, e pregherei pertanto il collega Scevarolli di ritirarlo, così come invito il senatore Pollastrelli a ritirare la seconda parte dell'emendamento da lui presentato.

Credo infatti che ciò sia giustificato dalle motivazioni espresse dal collega Scevarolli; una modifica del genere introduce nel provvedimento elementi incerti e rischiosi che non sembrano neutralizzati da altre norme.

Per quanto riguarda l'ultimo emendamento presentato dai senatori Scevarolli ed Orziari che prevede l'estensione del beneficio ai possessori di contrassegno rilasciato dall'autorità comunale, ritengo che, se non venisse accolto l'emendamento tendente a sostituire la parola: «adattati» con l'altra: «destinati», potrebbero sorgere alcuni inconvenienti e pertanto mi rimetto al Governo; vorrei osservare peraltro che il contrassegno rilasciato dal comune presenta, sì, le caratteristiche di un documento autentico ma, se viene rilasciato anche a chi non è fornito della patente F, si può prestare, a mio avviso, ad una serie di liberalità - peraltro comprensibili - nell'acquisto degli automezzi adattati allo scopo, si badi bene, aprendo un varco ad eventuali irregolarità fiscali.

Intendo invece dichiararmi favorevole sia all'emendamento del senatore Pollastrelli, relativo al limite di cilindrata (2.000 centimetri cubici se con motore a benzina e 2.500 centimetri cubici se con motore diesel), sia all'emendamento del Governo che aggiunge un preciso limite temporale per la vendita dell'automezzo: in tal modo ritengo che si tutelino in parte la regolarità delle procedure.

Inoltre, signor Presidente, in relazione all'emendamento presentato dal senatore Scevarolli tendente ad includere nelle agevolazioni gli invalidi possessori di contrassegno nonché all'emendamento presentato dal senatore Pollastrelli tendente ad aggiungere le parole: «comprese le operazioni di adatta-

mento», devo far presente che, qualora non venissero ritirati, dovrebbero essere sottoposti all'esame della 5^a Commissione permanente. Invito pertanto i presentatori a ritirarli in quanto ciò ritarderebbe ulteriormente l'approvazione del provvedimento.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Questo provvedimento viene sollecitato continuamente dalle associazioni degli invalidi e dal suo primo firmatario, onorevole Piro, lui stesso handicappato. Con l'onorevole Piro, che ha consultato l'associazione, abbiamo concordato di mantenere il testo del provvedimento così come è stato approvato dalla Camera, salvo i due emendamenti, l'uno del senatore Pollastrelli e l'altro del Governo, presentati in questa sede. Come ricordava prima il Presidente, la modifica è nata come interpretazione autentica con lo scopo di evitare una discriminazione tra gli invalidi. Io stesso, in rappresentanza del Governo, feci presente alla Camera che l'aliquota del 2 per cento era già prevista nell'apposito decreto ministeriale del 28 febbraio 1985; è evidente quindi che la proposta di legge dell'onorevole Piro non costituiva un'interpretazione autentica ma era una vera e propria innovazione, tanto è vero che, a nome del Governo, rivolsi l'invito a modificare tale proposta sul piano formale, mantenendo integra la sostanza.

Per quanto concerne gli emendamenti presentati al Senato, quello del Governo, come ricordavano il presidente Venanzetti e il relatore Nepi, mediante l'inserimento del termine dei cinque anni, tende ad una maggiore cautela; l'emendamento del senatore Pollastrelli, relativo al limite di cilindrata, mi sembra che segua la medesima direzione, mentre vorrei che fossimo consapevoli che, se venissero approvati gli altri emendamenti dei senatori Scevarolli e Pollastrelli, cadrebbero tutte le garanzie fiscali perchè, secondo noi, parlare di «autoveicolo destinato ad invalido» non significa veicolo tecnicamente già adattato, con la conseguenza che il veicolo destinato ad invalido, essendo identico in tutte le sue utilizzazioni a quello normale, può essere riciclato con una elusione di imposta dell'IVA, senza benefici per l'invalido

6^a COMMISSIONE

70° RESOCONTO STEN. (5 marzo 1986)

— a meno che quest'ultimo non desideri diventare un evasore di imposta —.

Per questi motivi e soprattutto perchè il provvedimento rischierebbe di essere bloccato per le sue conseguenze contabili e finanziarie, dobbiamo chiedere un'attenta riflessione e vorrei pregare i senatori Scevarolli e Pollastrelli di ritirare gli emendamenti limitandosi alla modifica relativa al limite di cilindrata. In questo senso anche il deputato Piro sarebbe d'accordo. È un provvedimento di carattere sociale e non assistenziale e fornisce un contributo agli invalidi per il loro inserimento nell'attività lavorativa. Esistono molti altri problemi sul tappeto ma non è questa la sede idonea per discuterli.

POLLASTRELLI. Signor Presidente, dopo le dichiarazioni del rappresentante del Governo e del relatore, senatore Nepi, non ho alcuna difficoltà a ritirare la seconda parte del mio emendamento e precisamente quella che prevede la sostituzione della parola: «adattati» con l'altra: «destinati». Sarei contrario, invece, a ritirare la prima parte, cioè quella che intende aggiungere le parole: «comprese le operazioni di adattamento», in quanto completa la previsione dell'articolo unico includendo quelle operazioni di adattamento che — come ho già specificato — vengono fatte separatamente. D'altra parte, ritirando la seconda parte del mio emendamento cadono tutte le preoccupazioni che sono state evidenziate in questa sede, mentre l'eventuale inserimento, al fine di una maggiore precisazione, delle operazioni di adattamento non darebbe adito ad operazioni surrettizie dirette ad eludere l'imposta. Comunque, in considerazione delle preoccupazioni espresse in ordine alla necessità di varare il più presto possibile questo provvedimento, sia pure *ob torto collo*, ritiro anche la prima parte dell'emendamento sottolineando che tale ritiro è giustificato dalla necessità di approvare definitivamente il disegno di legge al nostro esame e per evitare difficoltà nell'altro ramo del Parlamento.

SCEVAROLLI. Signor Presidente, non posso non essere sensibile alle richieste del relatore, senatore Nepi, e del rappresentante del

Governo per quelle motivazioni che ha ricordato il senatore Pollastrelli e per non creare ulteriori difficoltà nell'approvazione di tale provvedimento. Comunque, sarei grato al rappresentante del Governo e al relatore se mi potessero fornire un'informazione e precisamente se tutti gli handicappati che hanno bisogno di una autovettura adattata rientrano nella categoria dei titolari della patente F, perchè se così non fosse vi sarebbe una discriminazione. Questa informazione è importante proprio per la chiarezza dei nostri lavori e potrebbe far venire meno le mie preoccupazioni. Infatti, il ritiro degli emendamenti che ho presentato insieme al senatore Orciari assumerebbe così una motivazione più che convincente in quanto erano diretti ad evitare discriminazioni.

Per quanto riguarda il finanziamento, riconosco che ha certamente ragione il senatore Nepi, anche se in questo caso si tratta di una minore entrata.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Non vi è alcuna discriminazione perchè tutti gli handicappati devono avere la patente F e quindi rientrano nella categoria che il Governo ha preso in considerazione.

PRESIDENTE. Se l'handicappato ha dei problemi di guida, gli viene rilasciata soltanto la patente F, e non la A o la B, il che comporta di conseguenza l'adattamento dell'autoveicolo.

SCEVAROLLI. Prendo atto della dichiarazione del rappresentante del Governo in base alla quale non si verranno a creare discriminazioni e ritiro l'emendamento che ho presentato insieme al senatore Orciari.

POLLASTRELLI. Signor Presidente, se ho una macchina e poi divento invalido per quale motivo, pur essendo titolare di patente F, devo vendere questa macchina mentre posso portarla dal meccanico e farla adattare?

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. La parola: «adattati» comprende anche la fase che ha citato il senatore Pollastrelli.

Quindi, le operazioni di adattamento rientrano nella normativa.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti innanzitutto l'emendamento presentato dal senatore Pollastrelli e da altri senatori tendente ad aggiungere all'articolo unico, dopo le parole: «le importazioni di veicoli», le seguenti: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina ed a 2.500 centilitri cubici se con motore diesel».

È approvato.

SCEVAROLLI. Signor Presidente, presento un subemendamento all'emendamento del Governo tendente a sostituire le parole: «cinque anni» con le altre: «quattro anni». Personalmente non ho un'esperienza specifica ma mi è stato detto che cinque anni sono troppi in quanto questi adattamenti sono sottoposti ad una rilevante usura.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento presentato dal senatore Scevarolli tendente a sostituire nell'emendamento del Governo le parole: «cinque anni» con le altre: «quattro anni».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento del Governo, così come risulta dopo l'accoglimento del subemendamento del senatore Scevarolli, tendente ad aggiungere all'articolo unico i seguenti commi:

«L'aliquota di cui al comma precedente si applica anche agli acquisti e alle importazioni successivi di un veicolo del medesimo tipo di quello acquistato o importato in precedenza con l'aliquota ridotta, a condizione che siano trascorsi almeno quattro anni dalla data dell'acquisto o della importazione precedente. La condizione non opera nel caso in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il veicolo acquistato o importato con l'aliquota ridotta entro il periodo suindicato è stato cancellato da detto registro a norma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'applicazione delle disposizioni della presente legge.

È approvato.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo 1 ed unico che, con le modifiche approvate, risulta così formulato:

Art. 1.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore diesel, adattati ad invalidi, titolari di patente *F* per ridotte o impedito capacità motorie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento.

2. L'aliquota di cui al comma precedente si applica anche agli acquisti e alle importazioni successivi di un veicolo del medesimo tipo di quello acquistato o importato in precedenza con l'aliquota ridotta, a condizione che siano trascorsi almeno quattro anni dalla data dell'acquisto o della importazione precedente. La condizione non opera nel caso in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il veicolo acquistato o importato con l'aliquota ridotta entro il periodo suindicato è stato cancellato da detto registro a norma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

3. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'applicazione delle disposizioni della presente legge.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 12,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO